



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. 65145 – Pubblicata nella G.U.R.I. Serie Generale N. 211 del 09.09.2016

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto orientale”

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Decreto Legislativo n.61/2010:

ESAMINATA la documentata domanda presentata dall' Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto orientale”, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4 del citato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,7 e 10 del D.M. 7 novembre 2012 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto orientale”;

PROVVEDE, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto orientale”.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Roma, li 5 set. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VENETO ORIENTALE”

Il disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto orientale”, così come approvato con D.M. 21 novembre 1995 (G.U. n. 297 del 21.12.1995) e da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP), è modificato come segue:

- 1) Nell’articolato del disciplinare è cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno “Pinot grigio”.
- 2) All’articolo 2, al termine del penultimo comma, la frase “*alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria*” è sostituita dal seguente disposto: “*alle seguenti condizioni:*
 - *il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;*
 - *l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;*
 - *il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.*”.
- 3) All’articolo 4, dopo il 2° comma, è inserito il seguente comma:

“La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.”
- 4) All’articolo 7, dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente ulteriore comma:

“E’ vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica ‘Veneto orientale’ il riferimento alla varietà Pinot grigio”